COMMISSIONE VIII

ISTRUZIONE E BELLE ARTI

62.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 31 MARZO 1976

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **BALLARDINI**

INDICE

PAG.

Disegno e proposta di legge (*Discussione e approvazione*):

Conferimento di posti nelle qualifiche iniziali delle carriere amministrative del Ministero della pubblica istruzione e disposizioni riguardanti insegnanti in servizio presso l'amministrazione centrale e periferica del Ministero stesso nonché il personale ivi comandato (*Approvato dalla VII Commissione del Senato*) (3406);

FOSCHI ed altri: Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, concernente la revisione dei ruoli organici del personale del Ministero della pubblica istruzione (790) . . . 566

PRESIDENTE 566, 567, 568, 570, 571
BEMPORAD, *Relatore* 566, 567
CASTIGLIONE 568
RAICICH 567
SMURRA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* . 567, 568, 569, 570

Disegno di legge (*Discussione e rinvio*):

Passaggio dei tecnici laureati nel ruolo degli assistenti universitari (3656) . 571

PRESIDENTE 571, 572, 575, 576
ALOI 575
BEMPORAD, *Relaotre* 571, 572
BERTÈ 573, 574, 576
CASTIGLIONE 574, 575
TESINI 576
TESSARI 572, 573, 574, 575, 576

Proposta di legge (*Discussione e approvazione*):

BELUSSI ERNESTA ed altri: Modifica dell'articolo 1 della legge 26 ottobre 1952, n. 1463 « Statizzazione delle scuole elementari per ciechi (3935) . . 576

PRESIDENTE 576, 577, 581, 582
ALOI 579
BARDOTTI 580
BELUSSI ERNESTA 579, 580
BEMPORAD 580, 581
BUZZI 577, 578, 579, 582
CASTIGLIONE 580
PELLEGATTA MARIA AGOSTINA 577
RAUSA, *Relatore* 576, 577, 581, 582
SMURRA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* 581, 582

Disegno di legge (*Discussione e approvazione*):

Integrazione dei finanziamenti per i maggiori oneri relativi alle opere di edlizia scolastica di cui all'articolo 14 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, e all'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 874, nonché all'articolo 10 del decreto-legge 5 novembre 1973, n. 658, convertito con modificazioni, nella legge 27 dicembre 1973, n. 868 (*Approvato dal Senato*) (4139) . . . 582

PRESIDENTE 582, 583, 584, 585

PAG.

CASTIGLIONE, *Relatore* 583, 584
RAICICH 583, 584, 585
SMURRA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* 584, 585
TEDESCHI 584

Votazione segreta:

PRESIDENTE 585, 586

La seduta comincia alle 9,30.

RAUSA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Discussione del disegno di legge: Conferimento di posti nelle qualifiche iniziali delle carriere amministrative del Ministero della pubblica istruzione e di sposizioni riguardanti insegnanti in servizio presso l'amministrazione centrale e periferica del ministero stesso nonché il personale ivi comandato *(Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato)* (3406), e della proposta di legge Foschi ed altri: Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, concernente la revisione dei ruoli organici del personale del Ministero della pubblica istruzione (790).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata del disegno di legge: « Conferimento di posti nelle qualifiche iniziali delle carriere amministrative del Ministero della pubblica istruzione e disposizioni riguardanti insegnanti in servizio presso l'amministrazione centrale e periferica del ministero stesso nonché il personale ivi comandato », già approvato dalla VII Commissione permanente del Senato nella seduta del 16 gennaio 1975; e della proposta di legge di iniziativa dei deputati Foschi, Bianchi Fortunato, Giordano, Magrì, Martini Maria Eletta, Marchetti e Micheli Pietro: « Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, concernente la revisione dei ruoli organici del personale del Ministero della pubblica istruzione ».

L'onorevole Bemporad ha facoltà di svolgere la relazione.

BEMPORAD, *Relatore*. Il disegno di legge in discussione ha dietro di sé una lunga storia, ed è stato causa di un complesso dibattito. Riducendo all'essenziale i punti salienti del provvedimento, posso dire che con esso si tratta di adottare dei provvedimenti che consentano di riempire, con una procedura accelerata, i posti vacanti dell'amministrazione centrale e periferica del ministero della pubblica istruzione, nominando gli idonei dei concorsi banditi in applicazione dei decreti del Presidente della Repubblica n. 283 del 1971 e n. 1077 del 1970. Tali provvedimenti vengono ad interessare non tanto la carriera direttiva, dove non ci sono posti vacanti, ma quelle di concetto ed esecutiva.

Il Governo ha ritenuto a suo tempo di presentare questo disegno di legge (e tale era anche lo spirito della proposta di legge n. 790, anche se essa contiene norme diverse) per non ritardare, attraverso le lunghe procedure concorsuali, l'assunzione di personale che era ed è tuttora considerato indispensabile per il funzionamento del ministero e degli uffici periferici dell'amministrazione.

Si è ritenuta giustificata l'utilizzazione dei concorsi interni precedenti (che, è bene precisarlo, riguardavano soltanto un terzo dei posti vacanti), perché il personale che ad essi aveva partecipato aveva raggiunto il giudizio di idoneità: si trattava quindi di immettere nel grado superiore del personale che era stato già dichiarato idoneo e aveva superato un concorso. Attraverso tale procedura, si sarebbe praticamente operato uno slittamento, per cui un certo numero di dipendenti sarebbero passati dalla carriera esecutiva a quella di concetto, e, dal momento in cui era stato fatto il disegno di legge, si sarebbero resi vacanti circa 1100 posti nella carriera esecutiva, che avrebbero potuto e dovuto essere ricoperti attraverso i normali concorsi pubblici, così che si sarebbero potuti completare gli organici del Ministero della pubblica istruzione che sono largamente carenti.

La proposta di legge Foschi ed altri che, come ripeto, si ispira al medesimo

concetto, inserisce agli articoli 3, 4 e 5 delle norme particolari, sulle quali potremo soffermarci in sede di esame degli articoli.

Ritengo che le preoccupazioni espresse in Senato, circa un anno fa, durante il dibattito sul disegno di legge – e cioè di non immettere del personale che non dia determinate garanzie – possano essere superate considerando questo provvedimento *una tantum* che ci consente di venire incontro alle esigenze di funzionamento del ministero.

Si può osservare che, dato l'eccessivo prolungarsi del dibattito, l'obiettivo che ci si proponeva di raggiungere sia in gran parte superato; personalmente credo che ancora oggi la procedura che si intende adottare con questo disegno di legge sia valida e risponda alle esigenze del ministero. A questo proposito desidererei che il Governo ci fornisse qualche informazione aggiornata che non ho avuto tempo e modo di reperire; in particolare sarebbe opportuno che il sottosegretario ci facesse sapere qual è il numero dei posti vacanti in questo momento, dato che la situazione subisce quotidiane modifiche. La realtà odierna, infatti, è certamente molto diversa da quella di un anno fa a causa degli effetti della legge n. 336 del 24 maggio 1970 e di altri provvedimenti analoghi che regolano la materia dei collocamenti a riposo.

Detto questo non credo di dovermi ancora dilungare nell'illustrare la necessità di approvazione di questo disegno di legge. Mi riservo di fornire ulteriori chiarimenti in sede di esame dei singoli articoli.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

RAICICH. Ringrazio il relatore per la sua esauriente esposizione e mi associo alla richiesta al Governo di una serie di dati che ci diano la fotografia della situazione attuale in quanto – essendo questo un provvedimento che si trascina tra Camera e Senato da più di due anni – l'impianto organico del ministero è sicuramente modificato.

È noto che il gruppo comunista al Senato in prima istanza e poi lo stesso gruppo, coerentemente, anche alla Camera ha assunto nei confronti di questo provvedimento un atteggiamento che vorrei definire di sospetto, trattandosi di una questione che tocca direttamente molti di noi, attinente, cioè, al funzionamento dell'apparato amministrativo dello Stato, all'impianto burocratico, alla riforma della pubblica amministrazione di cui sentiamo parlare da anni, non foss'altro per la presenza di un ministro a ciò delegato credo da più di quindici anni.

Il gruppo comunista avanza delle riserve nei confronti di un'affermazione del relatore onorevole Bemporad, il quale, riferendosi ai concorsi per le assunzioni nei pubblici uffici, ha parlato di defatiganti procedure. Che questa sia la realtà, nessuno vuole metterlo in dubbio; però non è comunque giustificabile una resa dell'esecutivo di fronte a quello che è un suo preciso dovere. Sarebbe molto più corretto che il Governo andasse al fondo del problema e tentasse di trovare un sistema che renda le procedure dei concorsi più agili e questi ultimi più convincenti nei risultati, piuttosto che rinunciare ed indietreggiare di fronte alle difficoltà, tentando di sanare i mali che derivano da un siffatto comportamento invocando come soluzione *una tantum* una serie di provvedimenti che si moltiplicano nel tempo.

Mi corre obbligo di fare una seconda osservazione alla relazione del collega Bemporad. Il relatore non ha tenuto, infatti, conto di un fatto che è intervenuto nelle more della scorsa discussione, tra la sede referente, il parere della Commissione affari costituzionali e la odierna sede legislativa.

Si tratta di un fatto che ha destato un certo scalpore e che ha costituito oggetto di una nostra interrogazione: pendendo il disegno di legge, il Governo – di fronte alle legittime e costituzionali riserve di un gruppo politico, di fronte al legittimo desiderio di un approfondimento e di un più attento esame della materia – ha ritenuto di surrogare l'articolo 1 con un provvedimento di natura amministrativa. Per intenderci meglio: quanto è previsto nell'articolo 1 nella sostanza dei fatti – senatore Smurra, mi corregga se sbaglio – è già stato realizzato.

SMURRA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Completamente.

RAICICH. Approvando l'articolo 1 non facciamo altro che confermare uno stato di fatto creatosi a seguito di un provvedimento interno del ministero che spezza l'organico – se di organico si può par-

lare – e che ha suscitato le legittime proteste di quanti erano compresi in quella fascia cui fa riferimento l'articolo 2 che sono, per ovvi motivi, rimasti fuori dalle provvidenze assunte dal Governo per risolvere gran parte dei problemi e dei casi di cui all'articolo 1.

Fatte queste considerazioni preliminari ed associandomi per il resto alle richieste del relatore, desidero aggiungere qualche altra richiesta: desidererei, innanzitutto, che il Governo specificasse gli indirizzi che intende seguire nell'utilizzazione di questo personale. Se si tratta cioè di personale che, ancora una volta, in una situazione politica, riferendosi alla quale vieppiù si parla di necessità di decentramento di una serie di funzioni amministrative ad organi periferici dello Stato, verrà impiegato in quell'enorme alveare che è viale Trastevere. O si tratta, invece, di personale che verrà equamente distribuito nel disordine attuale dei provveditorati, alcuni dei quali hanno personale in soprannumero ed altri ne sono quasi del tutto sprovvisti e stentano a tener dietro a tutte le pratiche, come risulta anche dalle dichiarazioni del ministro. La mia richiesta riguarda la mobilità di questo personale.

Devo anche avanzare una critica finale al Governo per quanto riguarda l'impianto generale di questo provvedimento e l'assenza di una politica di riforma circa il funzionamento degli uffici ministeriali. Si tratta di una situazione di cui scontiamo le conseguenze tutte le volte in cui vediamo che numerosissime pratiche scolastiche, concernenti individui o collettività, devono attendere anni per essere in qualche modo sodisfatte. Devo quindi richiamare l'urgenza di impossessarsi di una visione un po' più complessiva della politica degli organici e dell'organizzazione del lavoro presso il Ministero della pubblica istruzione. Ciò detto, il nostro gruppo assumerà sui provvedimenti di legge in discussione un certo atteggiamento, in conseguenza alle dichiarazioni che il Governo in questa sede farà sulle questioni sollevate sia dal relatore sia dal nostro intervento.

CASTIGLIONE. Vorrei solo fare un'osservazione relativamente all'intervento dell'onorevole Raicich. Certo, quella contemplata dal provvedimento in discussione non può essere la normale procedura di reclutamento del personale alle dipendenze del Ministro della pubblica istruzione. Si tratta di un provvedimento eccezionale per far fronte ad una particolare situazione. La via normale la seguire è quella prevista dalla legge e che si espleta tramite i pubblici concorsi regolari. Su questi concetti sono anch'io d'accordo, come pure su quello della mobilità del personale, che è particolarmente importante.

L'onorevole rappresentante del Governo non può che confermare che si registra una notevole vischiosità nella possibilità di disporre di personale del Ministero della pubblica istruzione là dove esso è effettivamente utile: ci sono delle resistenze per spostare il personale dal centro a sedi periferiche; dove si hanno delle esigenze, e ciò per ragioni ben evidenti.

È logico che, se queste norme di legge saranno approvate, l'utilizzazione del personale dovrà essere quella più razionale e rispondente alle esigenze dell'amministrazione; il personale dovrà essere impiegato dove è più necessario, e non soltanto nei settori centrali dell'amministrazione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

SMURRA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Ringrazio innanzitutto il relatore e l'onorevole Raicich per le richieste che hanno avanzato nei loro interventi al rappresentante del Governo, circa l'*iter* del disegno di legge in discussione, e le difficoltà che esso ha incontrato. Proprio perché intendo rispondere a tutti i quesiti che sono stati formulati in questa ed in altra sede (infatti il disegno di legge è stato all'esame del Senato un paio di anni), mi permetterò di fare una breve sintesi non solo dell'*iter* del provvedimento, ma anche del suo contenuto.

Il disegno di legge in questione si articola applicativamente in tre fasi. La prima riguarda la nomina immediata degli idonei dei concorsi interni, ex articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1077 del 1970 (nei limiti di un terzo dei posti portati in aumento dal decreto del Presidente della Repubblica n. 283 del 1971, integrato dalla legge n. 625 del 1972). La seconda fase è rappresentata da un bando di concorso per colloquio, come quelli di cui ho ora detto, qualora il terzo dei posti portati in aumento non venga subito coperto nel modo di cui ho già parlato. Infine, c'è la nomina immediata, nei limiti

di organico degli idonei dei pubblici concorsi.

In concreto, il disegno di legge non porta innovazioni sostanziali, bensì soltanto procedurali. Infatti, in ogni caso occorre riservare a concorsi interni – il cui espletamento richiederebbe tempi lunghi – un terzo dei posti portati globalmente in aumento agli organici, mentre la norma che consente l'assunzione degli idonei dei concorsi pubblici è già prevista dall'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 283 del 1971.

Quindi il disegno di legge si presenta come una semplice accelerazione delle procedure concorsuali, al fine di coprire immediatamente le vacanze negli organici, dovute allo slittamento dal basso verso l'alto (dalla carriera esecutiva a quella di concetto, da quella ausiliaria a quella esecutiva) causato dai concorsi interni che, come detto, debbono comunque essere espletati, in base al citato articolo 8: determinante quindi è, per così dire, la loro velocità di espletamento; meglio ancora, perciò, se con il disegno di legge in questione tali concorsi interni vengono addirittura saltati grazie alla nomina degli idonei.

Il disegno di legge n. 3406, pertanto, non costituisce una misura di favore, ma anzi vuol essere un modo per dare più rapido corso ad una norma di carattere generale, contenuta nel nuovo stato giuridico del personale civile dello Stato. A questa esigenza si affianca quella, non certo meno importante, che si provveda nel minor tempo possibile a coprire le vacanze che si creerebbero, specie nelle carriere esecutive ed ausiliarie, a seguito dello slittamento di cui ho detto. È da rilevare che tale necessità di procedere con la massima urgenza alla copertura dei posti è dettata dalla esigenza sempre più inderogabile di far fronte alle crescenti incombenze che gravano sulla amministrazione scolastica, specialmente in periferia. Infine, per quanto concerne il fatto che nel testo si parla di concorsi per colloquio, mentre l'articolo 8 parlava di concorso normale, devo precisare che in base all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 283 di cui ho parlato (in attesa dei decreti e regolamenti di attuazione previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 1077 che ho già citato, i concorsi sono regolati, anche per le modalità procedurali, dai singoli bandi) l'Amministrazione ha bandito e la Corte dei conti ha registrato la prima serie di concorsi interni ex articolo 8, stabilendo come procedura concorsuale il colloquio. Un chiaro precedente si può trovare ad esempio nella legge 6 dicembre 1961, n. 1264, all'articolo 10: legge che pure stabiliva per questa Amministrazione un ampliamento degli organici. Ripeto quindi che solo l'urgente necessità di assumere personale nuovo nel minor tempo possibile è alla base del presente disegno di legge, evitando le inevitabili lungaggini delle ordinarie procedure concorsuali le quali, occorre ribadirlo, porterebbero in tempi molto più lunghi ai medesimi risultati. Perciò il disegno di legge può essere definito semplicemente come « snellimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli del personale dell'amministrazione centrale e scolastica periferica della pubblica istruzione ».

Ora, nelle more dell'approvazione del disegno di legge si è seguita una certa procedura amministrativa, che si basa su una interpretazione estensiva della legge n. 625 del 1972, ma che non ha rotto l'equilibrio, quella visione di organico che nel complesso si prevedeva.

Questa amministrazione ha ritenuto, considerata l'estrema urgenza di ovviare alle carenze di personale, soprattutto negli uffici periferici, di poter dare applicazione all'articolo unico della legge 1° novembre 1972, n. 625 per la nomina degli idonei dei concorsi banditi dal primo gennaio 1967 in poi.

Tali nomine tendono a ricoprire i posti recati in aumento dal decreto presidenziale prima citato e sono sottoposte ai vincoli temporali previsti dalla legge già applicata, per il cui disposto è possibile conferire agli idonei i soli posti vacanti fino alla data di emissione dell'ultimo decreto di nomina dei vincitori dei concorsi banditi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 283 del 1971.

Tale procedura, basata su di una interpretazione estensiva della legge n. 625 del 1972, è stata approvata dagli organi di controllo. Ripeto all'onorevole Raicich che abbiamo ritenuto di dover ricorrere a questa soluzione amministrativa poiché l'*iter* del provvedimento si prospettava troppo lungo rispetto all'esigenza di ricoprire urgentemente i posti vacanti per cui sarebbe stato tradito lo spirito del decreto del Presidente della Repubblica n. 283 del 1971, modificato dalla legge n. 625 del 1972. Personalmente ritengo che questa nostra interpretazione elastica – anche se ha accantonato

per un po' il discorso dell'approvazione della legge – sia comunque legittima, in quanto tende a sodisfare soltanto le esigenze del personale. È solo per questo motivo che abbiamo deciso di imboccare questa strada e non per travalicare le attribuzioni del potere legislativo, come lamentava l'onorevole Raicich.

Tale procedura estensiva – come dicevo prima – è stata approvata dagli organi di controllo, ma preme sottolineare come sussista sempre l'interesse attuale dell'amministrazione al perfezionamento dell'*iter* del disegno di legge in questione; infatti, stanti gli invalicabili limiti temporali fissati dalla legge n. 625 del 1972, l'approvazione da parte del Parlamento del disegno di legge consentirebbe una rapida copertura di tutte le disponibilità in organico successive alla lata sopraindicata.

Per venire incontro anche ad un'altra richiesta del relatore e del collega Raicich, vorrei brevemente dire quali sono state le entità utilizzate nelle more, a seguito del provvedimento amministrativo da noi adottato. Sono stati assunti *sub condicione* (ora superata, dato che gli organi di controllo hanno approvato il provvedimento) gli idonei dei concorsi interni: 464 segretari, di cui 340 già in servizio e 64 coadiutori; per quanto riguarda i concorsi esterni (previsti dalla legge), sono stati assunti 230 segretari e 239 coadiutori. Nessun posto relativo alla carriera direttiva è stato coperto, fatto questo già più volte illustrato dal relatore, onorevole Bemporad; rimangono da effettuare delle assunzioni relative allo slittamento dalle categorie più basse alle più alte: si prevede di utilizzare complessivamente altre 300 unità della categoria dei coadiutori ed altre 200 di quella dei segretari.

PRESIDENTE. Propongo che sia scelto come testo base il disegno di legge n. 3406.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Passiamo all'esame degli articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 1.

I posti attualmente disponibili nelle qualifiche iniziali delle carriere di cui alla tabella *A* annessa al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, sono immediatamente conferiti, nel limite di un terzo dei posti recati in aumento dal predetto decreto, agli idonei dei concorsi per colloquio già espletati o indetti ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubbica 28 dicembre 1970, n. 1077.

I posti eventualmente non coperti dopo la nomina degli idonei di cui al precedente comma saranno conferiti, fino alla concorrenza del limite stabilito dall'articolo 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1077, con le stesse modalità previste per tutti i concorsi di cui al precedente comma.

I posti attualmente disponibili che risultino non coperti successivamente alle nomine disposte ai sensi dei precedenti commi saranno conferiti, a prescindere dai limiti previsti dai commi stessi, agli idonei dei concorsi pubblici banditi dopo l'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, in base a graduatorie da compilarsi dall'amministrazione con le stesse procedure previste dal terzo comma dell'articolo 18 del succitato decreto presidenziale n. 283.

(*È approvato*).

ART. 2.

Le disposizioni di cui all'articolo 21 della legge 18 marzo 1968, n. 249, in riferimento al terzo comma dell'articolo 25 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, si applicano nei confronti di coloro i quali, assunti come insegnanti di scuola popolare ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 dicembre 1947, n. 1599, ratificato, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1953, n. 326, prestino servizio presso gli uffici dell'amministrazione centrale del Ministero della pubblica istruzione o presso i provveditorati agli studi, avendo iniziato la prestazione di servizio presso i suddetti uffici nel corso dell'anno scolastico 1970-1971, purché fossero in servizio all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, e siano in possesso di tutti i requisiti prescritti.

(*È approvato*).

ART. 3.

L'ultimo comma dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31

marzo 1971, n. 283, è sostituito dal seguente:

« Il personale comandato e distaccato di fatto di cui al precedente articolo 17 sarà restituito agli istituti e alle scuole di provenienza con l'inizio dell'anno scolastico 1975-1976 ».

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione del disegno di legge: Passaggio dei tecnici laureati nel ruolo degli assistenti universitari (3656).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Passaggio dei tecnici laureati nel ruolo degli assistenti universitari ».

L'onorevole Bemporad ha facoltà di svolgere la relazione.

BEMPORAD, *Relatore*. Il disegno di legge intende sistemare in soprannumero, nel ruolo degli assistenti ordinari, i tecnici laureati di ruolo, previo giudizio favorevole espresso dalla facoltà, sull'attività didattica, scientifica o assistenziale dei predetti assistenti.

Il loro numero, a seguito dei decreti presidenziali che hanno successivamente istituito i posti, al 15 novembre 1973 era di 1.043 unità; si intende in tal modo riparare ad una evidente sperequazione di trattamento rispetto ad altro personale che svolge mansioni simili e cioè gli assistenti universitari la cui posizione giuridica è stata regolamentata dai così detti provvedimenti urgenti per l'università, con la legge 30 novembre 1973, n. 766, che convertiva il noto decreto-legge n. 580 del 1° ottobre 1973.

Ricordiamo che il ruolo dei tecnici laureati venne istituito con la legge 3 novembre 1961, n. 1255, che recita, all'articolo 5: « I posti di ruolo dei tecnici laureati sono assegnati agli istituti delle facoltà o scuole dotate di attrezzature scientifico-didattiche di particolare complessità e prevalentemente a quelli le cui attrezzature servano alle attività didattiche e scientifiche di più cattedre.

La ripartizione è disposta con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta motivata del ministro della pubblica istruzione. Le eventuali modificazioni alla predetta ripartizione nell'ambito dei posti assegnati a ciascuna università o istituto superiore sono disposte con decreto del ministro della pubblica istruizone su proposta dei consigli di facoltà o scuole approvata dal senato accademico.

Limitatamente alla ripartizione da disporsi con effetto dal primo novembre 1961, i posti saranno assegnati con precedenza agli istituti presso i quali presta servizio personale cui sia stato conferito un incarico ai sensi dell'articolo 3, lettera *c*) della legge 5 marzo 1961, n. 158 ».

Tale legge demandò, poi, ad un regolamento la disciplina dei titoli di studio per l'ammissione alla carriera, regolamento che non fu mai emanato e che venne in qualche modo sostituito dalla circolare ministeriale 7 febbraio 1962, n. 1482, che dava orientamenti alle amministrazioni universitarie, riservandosi di decidere nei casi controversi e di rispondere ad eventuali quesiti, sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione.

La circolare, tra l'altro, cercava di chiarire meglio i compiti della categoria che, per altro, rimanevano controversi. Occorre puntualizzare – credo – questi argomenti fondamentali che giustificano il provvedimento in discussione. In primo luogo, di fatto, o per carenza di attrezzature scientifiche, o per far fronte all'aumento impetuoso della popolazione scolastica, i tecnici laureati sono stati adibiti anche, e talora prevalentemente, a funzioni didattiche e, nelle facoltà di medicina, a funzioni assistenziali non dissimili, in sostanza, da quelle esercitate dagli assistenti. In secondo luogo, in linea di principio, se si afferma, come mi pare sia avvenuto, la stretta connessione tra insegnamento e ricerca, non pare giusto che i tecnici laureati, anche ai fini dell'inserimento nella carriera universitaria, abbiano, come è accaduto, trattamenti diversi da coloro che svolgono, magari con accentuazione diversa, mansioni di insegnamento e di ricerca al pari di loro.

Questa Commissione, e non è la sola, ha espresso in più occasioni la sua contrarietà a discutere ed ad approvare le cosiddette leggine o leggi *ad hoc* che intendono risolvere i problemi di singoli gruppi o categorie di pubblici dipendenti ed ha chiesto – ed io sono perfettamente d'accordo – che l'assetto del personale amministrativo e docente dipendente dal Ministero della pubblica istruzione (ne abbiamo parlato poco fa) sia stabilito in modo organico, siste-

matico e globale, il che vale in modo partidolare per i docenti universitari, anche perché i provvedimenti urgenti presuppongono e richiedono un ordinamento definitivo dell'università. Esiste, quindi, il grave problema dell'assetto della carriera dei docenti universitari, a qualunque tipo e grado essi appartengano, ed io auspico che tale problema sia da noi affrontato al più presto. In qualità di relatore condivido pienamente questa opinione e colgo l'occasione per sollecitare il Governo a riproporre al Parlamento i problemi dell'università nella loro globalità. Nello stesso tempo desidero rivolgere ai colleghi la preghiera di considerare che i tecnici laureati sono rimasti esclusi, senza alcuna ragione, da qualsiasi riforma e questo né per volontà del Governo, che anzi con questo provvedimento si fa carico di rimediare alle omissioni, né per volontà di alcuna parte politica, perché, anzi, alcune parti politiche, a suo tempo, avevano presentato degli emendamenti che non furono accettati nella fretta e nella preoccupazione di portare a rapida approvazione i provvedimenti urgenti per l'università.

Non è – credo – compito del relatore ricercare le eventuali cause o responsabilità di questa omissione che ha recato grave danno al una categoria della quale nessuno contesta la funzione e l'utilità. Il relatore chiede soltanto che si risolva questo caso in conformità con quanto si è disposto per altri e che si rimedi a questa omissione in attesa di riprendere il più vasto discorso della riforma universitaria.

Vorrei aggiungere e sottolineare che è particolarmente importante, a mio avviso, il contenuto dell'articolo 3 del provvedimento in discussione, in quanto esso richiama la nostra attenzione su un'altra categoria che svolge, a tutti gli effetti, funzioni di assistentato, quella, cioè, degli assistenti convenzionati, i quali, oltre tutto, corrono il rischio di perdere il posto per scadenza del contratto, anzi, a dire la verità, i contratti sono già scaduti ed il posto, dal punto di vista giuridico, l'hanno già perso. Si tratta di personale docente che svolge da anni la sua funzione e che ha tutti i titoli per ottenere un provvedimento che lo equipari a chi ha svolto funzioni del tutto analoghe.

Per tutte queste ragioni invito gli onorevoli colleghi ad approvare il più rapidamente possibile questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

TESSARI. A nome del gruppo comunista mi dichiaro sostanzialmente d'accordo con la esauriente esposizione che del disegno di legge ha fatto il relatore, onorevole Bemporad. Abbiamo messo già altre volte in evidenza la necessità urgente di arrivare all'approvazione del provvedimento in dicussione al fine di ovviare ad una situazione di reale ingiustizia legislativa, anche se le due figure che sono prese in considerazione nel provvedimento, cioè i tecnici e gli assistenti convenzionati, subiscono un trattamento molto diverso, a causa di una inadeguata legislazione in materia.

Giustamente il relatore faceva osservare che l'oggetto di cui stiamo trattando richiede un intervento legislativo per sopperire ad una situazione di carenza legislativa generale; non solo la necessità, quindi, come giustamente è stato detto, di invitare il Governo a presentare quanto prima un disegno di legge organico di intervento in materia di riforma universitaria.

Vorremmo ricordare, anche all'onorevole Tesini, che ha fatto una dichiarazione in questi giorni alla stampa, secondo la quale la democrazia cristiana starebbe approntando un documento legislativo in questo senso, l'urgenza di non rinviare oltre un intervento organico che possa sanare con questo anche tutti gli altri problemi che fanno dell'università una drammatica pagina della nostra politica scolastica.

A suo tempo, quando discutemmo di questo disegno di legge in Commissione in sede referente, il gruppo comunista chiese al Governo una serie di puntualizzazioni perché si potesse dare corso all'*iter* di questo provvedimento; vorrei anche ricordare che il mio gruppo sostenne per primo la necessità di far passare nel ruolo degli assistenti tutti coloro che, come tecnici laureati, di fatto erano utilizzati nelle università in qualità di personale docente. Per queste ragioni noi riteniamo che non sia ulteriormente rinviabile il passaggio di questo personale, che ha effettivamente espletato attività didattiche e scientifiche, nel ruolo degli assistenti pur sapendo bene che anche questo utimo è un ruolo che richiede una ulteriore definizione.

Il partito comunista ha illustrato, nel corso di un convegno durato due giorni, le sue proposte di riforma dell'università. Riteniamo che anche di questa materia tut-

ti i partiti politici, ma in primo luogo il partito che ha la responsabilità di governo, la democrazia cristiana, debbano farsi carico per arrivare ad una rapida soluzione dei problemi che essa implica.

Sulla questione specifica che è al nostro esame, noi accettiamo la considerazione che ha fatto il relatore circa la drammaticità della situazione e l'improrogabile necessità di intervenire, proprio per quella parte della legge che riguarda gli assistenti convenzionati, che hanno perso sia il posto sia lo stipendio.

Pensiamo sia importante precisare con degli emendamenti i primi due articoli della legge, concernenti i tecnici laureati. Come gruppo comunista, riteniamo infatti che vi siano in proposito delle omissioni, e che quindi sia necessario procedere a delle integrazioni, per non creare ulteriori discriminazioni, che il Parlamento sarebbe poi obbligato ad eliminare con altri interventi settoriali.

Crediamo che tutti coloro che sono assimilabili al ruolo dei tecnici laureati possano beneficiare del passaggio nel ruolo degli assistenti ordinari: quindi anche i tecnici laureati che non sono in ruolo, ma che hanno già acquisito il diritto all'entrata nel ruolo stesso, e che di fatto espletano attività didattica e scientifica.

Mi siano consentite alcune osservazioni su questo argomento. Sembra essere ormai giudizio unanime della Commissione che è utile ed indispensabile convogliare questo personale nei ruoli docenti dell'università. È quindi assurdo, noi riteniamo, dal punto di vista giuridico e legislativo – mentre abbiamo di fatto decretato che il ruolo in questione debba esaurirsi, almeno per quelle competenze assorbibili nella figura del docente – lasciare aperto il ruolo dei tecnici laureati, con i vari concorsi banditi posteriormente al varo della legge recante provvedimenti urgenti per l'università, che creano naturalmente delle precise aspettative. Dilatando il ruolo dei tecnici laureati favoriamo la complessiva dilatazione degli organici universitari. La politica che ad essi si riferisce è sotto il controllo del Parlamento, sì, ma si tratta di un controllo estremamente discutibile, ed in proposito sarebbero molti gli argomenti da trattare. Sappiamo, ad esempio, della necessità di modificare la disciplina delle ulteriori 5 mila cattedre. Quanto poi a tutte e altre figure di docenti, noi siamo orientati ad un blocco complessivo, fino a che non si stabilirà il nuovo organico dei tipi di docente che opereranno nella università riformata. E fin quando non si interverrà con un progetto organico in questa direzione, riteniamo che non si possano fare dei concorsi che allarghino in modo surrettizio alcuni ruoli: soprattutto quando con un disegno di legge in discussione si prevede una situazione di slittamento in ruoli già dichiarati ad esaurimento.

Fatte queste considerazioni, e riservandomi di entrare nel merito dei singoli articoli, vorrei qui ricordare che questo pomeriggio si terrà un incontro fra le tre organizzazioni sindacali ed il ministro della pubblica istruzione, anche per definire la delicata questione del blocco dei concorsi per tecnici laureati banditi successivamente all'entrata in vigore del decreto-legge n. 580 del 1973, convertito con modificazioni nella legge n. 766 del 1973: blocco che si rende indispensabile, se s'intende sanare una situazione divenuta ormai insopportabile, per i motivi cui ho ora accennato. E poiché pensiamo che vada in questo senso la decisione che emergerà dall'incontro suddetto, chiediamo al relatore e ai colleghi se non sia il caso di attendere l'esito di tale riunione e quindi rinviare a domani la definizione del disegno di legge, relativamente ai due aspetti concernenti i tecnici laureati e gli assistenti convenzionati.

BERTÈ. Il gruppo democristiano condivide le considerazioni fatte dal relatore ed è favorevole all'approvazione del disegno di legge. Esso è inoltre d'accordo sul fatto che tutta la problematica universitaria debba essere affrontata con una legge organica e con assoluta urgenza. Vi sono almeno tre problemi (ma altri ne potrei citare): dipartimentalizzazione, attuazione del diritto allo studio e definizione dello stato giuridico del personale universitario, la cui soluzione non può essere ulteriormente rinviata.

A titolo personale vorrei poi aggiungere che ritengo che alcuni punti del provvedimento di legge in discussione meritino un chiarimento, o meglio un'esplicazione, e pertanto vorrei fare delle considerazioni illustrative di emendamenti che successivamente presenterò.

Ad esempio, quando si parla dei tecnici laureati (e mi pare che tutti concordino sull'esigenza di fare giustizia, per questa categoria), devo ritenere – ma nel testo del disegno di legge non è esplicitato – che ci si debba riferire anche a coloro che, con

la legge n. 775, sono stati nominati tecnici laureati in ruolo soprannumerario. Costoro, se svolgono le richieste attività, mi sembra abbiano titolo per passare al ruolo di assistenti; ritengo comunque che questo concetto vada chiarito.

Mi sembra poi che lo stesso diritto che si dà ai tecnici laureati vada riconosciuto ai conservatori di musei e ai curatori di orto botanico di ruolo, perché si trovano nelle stesse condizioni, in un quadro, direi, para-universitario, e non capisco perché debbano rimanere esclusi.

Al secondo comma dell'articolo 1, poi, si parla dei tre tipi di attività svolta dagli interessati: didattica, scientifica e assistenziale (quest'ultima è intesa come assistenziale all'interno dell'organizzazione scolastica): non comprendo il motivo per cui questa attività assistenziale debba essere presa in considerazione solo per la facoltà di medicina e non per le altre.

L'onorevole Tessari è giustamente preoccupato del fatto che nuovi soggetti acquisiscano titoli per essere collocati nel ruolo dei tecnici laureati: vorrei però chiedergli se non ritiene che l'ultimo comma dell'articolo 1 possa dissipare questi suoi timori...

TESSARI. È chiaro che l'ultimo comma dell'articolo 1 sopprime i posti di coloro che passeranno nel ruolo degli assistenti ordinari: ma le mie preoccupazioni si riferivano ai posti ancora vacanti nell'organico e per cui sono stati banditi dei concorsi a partire dal gennaio 1974. Ora, poiché si parla di centinaia e centinaia di posti di tecnici laureati, trovo quanto meno imprudente lasciare aperto questo meccanismo, anche se si tratta di completamento di ruoli in organico che non erano stati coperti precedentemente alla legge. Si viene a creare una legittima aspettativa per coloro che entreranno in ruolo a partire da quella data i quali, di fronte al presente provvedimento, rivendicheranno credo legittimamente, il passaggio nel ruolo di assistenti ordinari.

O noi, quindi, blocchiamo il meccanismo di reclutamento, in attesa di un piano organico di coloro che opereranno sia come tecnici che come docenti, o incontreremo sempre delle difficoltà a trattare settorialmente i problemi.

BERTÈ. Dopo avere ascoltato l'onorevole Tessari, che ringrazio per le sue osservazioni, desidero dire che – a mio avviso – rimane solo una preoccupazione di ordine tecnico per altro facilmente ovviabile. Non è possibile, infatti, ammettere che qualcuno venga frustrato nella sodisfazione di una propria aspettativa; non si può ammettere che vi sia una norma retroattiva che si riferisca ad un tipo di preparazione, all'impostazione di una vita. Bisogna trovare una data *a quo*, dalla quale fare partire l'efficacia della norma.

A parte questo problema che pongo alla Commissione come interrogativo cui dare una risposta, desideravo fare un'altra breve considerazioni di carattere secondario.

I tecnici laureati ai quali ho accennato prima sono entrati in ruolo nel 1973 ed ancora oggi, nel 1976, non è stato emanato il regolamento di attuazione. Secondo me è necessario emendare il disegno di legge specificando che la domanda può essere inoltrata quando sarà emanato il decreto, altrimenti costoro verranno privati di un loro preciso diritto.

Infine desidero dire che concordo con la proposta di rinvio che ci consente di acquisire maggiori cognizioni e di valutare il problema alla luce di quanto avverrà nella giornata di oggi.

CASTIGLIONE. Il gruppo socialista condivide le considerazioni riguardanti l'esigenza di dare una regolamentazione organica alla materia per non doverci trovare, in seguito, di fronte a dei provvedimenti che lasciano scoperta tutta una serie di problemi e di contraddizioni.

Desidero ribadire in questa sede il giudizio che la nostra parte politica ha più volte espresso, sia al momento dell'emanazione dei provvedimenti urgenti, sia tutte le volte che si è parlato di riforma universitaria. Non è sufficiente affermare che esiste la necessità e l'urgenza di una riforma ed esprimere la volontà che si arrivi ad approntare degli strumenti legislativi organici per un riordinamento totale del settore; è tempo di assumere delle iniziative concrete.

Il collega Tessari ha ricordato il convegno di due giorni tenuto dal partito comunista e le indicazioni emerse in quella sede; per parte nostra stiamo preparando uno specifico strumento legislativo organico che affronta il problema della riforma del settore universitario. Vorremmo che analogo impegno, responsabilità ed iniziative venissero dalle altre forze politiche.

Per quanto riguarda il disegno di legge in discussione il gruppo socialista non ha

niente in contrario ad accogliere la richiesta di rinvio del collega Tessari, in vista dell'incontro previsto per oggi pomeriggio con le organizzazioni sindacali.

Devo fare, inoltre, presente che, nel caso in cui volessimo affrontare tutta la casistica connessa alla materia, rischieremmo di non soddisfare l'esigenza di provvedere con sollecitudine dato che saremmo costretti a richiedere il parere della V Commissione bilancio. Infatti l'estensione dei benefici del provvedimento ad altre categorie comporterebbe, molto probabilmente, nuovi oneri finanziari.

In linea di principio siamo d'accordo con quanti fanno presenti le esigenze delle altre categorie assimilabili ai tecnici laureati; se insistiamo, però, a voler risolvere tutto in quest'occasione rischiamo di non soddisfare le aspettative di alcuno. Abbiamo il dovere di risolvere questi problemi ed in quest'ottica presenteremo degli emendamenti, che precisano le finalità di questo disegno di legge e che definiscono maggiormente la natura degli interventi.

Per quanto riguarda il secondo problema sollevato dal collega Tessari, e cioè la necessità di sospendere i concorsi indetti dopo l'emanazione dei provvedimenti urgenti, per non creare aspettative che non potrebbero essere sodisfatte, non solo siamo d'accordo, ma presenteremo uno specifico emendamento all'articolo 2, col quale vogliamo precisare che non si tratta solo di stabilire i termini per la presentazione del regolamento da parte del Governo, ma anche di fissare nella legge stessa le competenze dei tecnici laureati. È tempo di dare finalmente una regolamentazione dei compiti, che consenta di meglio definire l'oggetto di questi concorsi e che comunque stabilisca – nel caso in cui questi ultimi venissero espletati – le specifiche mansioni delle categorie, al fine di non dar luogo a commistioni con le funzioni di insegnamento e di assistenza.

In conclusione, il nostro emendamento mira ad evitare che in futuro si verifichino di nuovo quelle sbavature ed allargamenti di mansioni, che hanno fatto nascere l'esigenza di approvare rapidamente questo disegno di legge.

ALOI. Ritengo che il problema dei tecnici laureati vada visto in maniera organica ed inquadrato in un concreto contesto, perché, se vogliamo avviare a soluzione il problema, anche se con una sanatoria – lo spirito della legge dovrebbe essere questo – non possiamo non renderci conto che si può creare una feritoia attraverso la quale passano una serie di problemi analoghi che complicano le cose.

Però è strano che, nel momento stesso in cui si chiede che i tecnici laureati vengano collocati nel ruolo degli assistenti universitari, non ci si renda conto del fatto che il ruolo degli assistenti, già attraverso i provvedimenti urgenti per l'università, è stato oltremodo ridimensionato, se non addirittura mortificato.

È stata anche affermata da più parti l'esigenza che si attui una riforma universitaria seria e che non si proceda solo per provvedimenti urgenti che, nel momento stesso in cui vengono varati, sono già superati dai fatti.

Sono quindi dell'avviso che il problema vada approfondito, per evitare che soluzioni pressappochiste gravino in modo negativo sulla situazione dei tecnici laureati.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Vorrei che fosse chiaro il senso della proposta dell'onorevole Tessari, accettata anche da tutti coloro che sono intervenuti nella discussione: egli infatti ha proposto un rinvio a domani, ma, dal modo in cui l'ha motivato, ho avuto l'impressione che si trattasse di una sospensiva. L'onorevole Tessari, infatti, ha proposto un rinvio a domani in quanto nel pomeriggio ci sarà un incontro fra il ministro ed i sindacati nel corso del quale probabilmente si parlerà anche di questi problemi. Vi è, però, da considerare il fatto che l'incontro potrebbe non concludersi entro oggi o che potrebbe non portare a delle soluzioni: in questo caso, il rinvio a domani sarebbe inutile. A questo punto, è necessario che l'onorevole Tessari ci dica se il suo è un puro e semplice rinvio a domani, oppure se, a suo avviso, si deve aspettare il momento in cui saranno perfezionati gli accordi fra il ministro ed i sindacati.

TESSARI. Desidero innanzi tutto precisare che la mia proposta riguarda un rinvio e non una sospensiva. Circa l'incontro che si terrà nel pomeriggio, mi hanno assicurato che, sia da parte del Governo, sia da parte dei sindacati, c'è la volontà di affrontare il tema al nostro esame; devo tuttavia sottolineare che non intendo in nessun modo subordinare la possibilità di

approvare domani il disegno di legge all'esito dell'incontro di oggi pomeriggio. Vorrei perciò pregare il rappresentante del Governo di farsi carico delle istanze emerse oggi in Commissione nel corso dell'incontro con i sindacati.

TESINI. Nel pomeriggio di oggi, alle 18, si dovrebbe tenere anche una riunione del Consiglio dei ministri, per cui c'è il rischio che l'incontro con i sindacati non si possa svolgere.

BERTÈ. Allora continuiamo adesso nell'esame di questo provvedimento legislativo.

PRESIDENTE. Domani mattina la nostra Commissione dovrà comunque tenere una seduta, per cui io penso che la discussione di questo provvedimento possa essere rinviata alla seduta di domani.

Vorrei poi fare una ulteriore osservazione. Alcuni emendamenti sono già stati preannunciati, altri arriveranno alla presidenza prima della seduta di domani mattina: vorrei comunque pregare tutti i presentatori di fare in modo che i loro emendamenti non comportino maggiori oneri finanziari, altrimenti il provvedimento dovrebbe tornare, per il parere, alla V Commissione bilancio.

Pertanto, se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che la discussione è rinviata a domani mattina.

(*Così rimane stabilito*).

Discussione della proposta di legge Belussi Ernesta ed altri: Modifica dell'articolo 1 della legge 26 ottobre 1952, n. 1463: « Statizzazione delle scuole elementari per ciechi » (3935).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Belussi Ernesta, Miotti Carli Amalia, Cassanmagnago Cerretti Maria Luisa, Boffardi Ines e Castelli: « Modifica dell'articolo 1 della legge 26 ottobre 1952, n. 1463: " Statizzazione delle scuole elementari per ciechi " ».

L'onorevole Rausa ha facoltà di svolgere la relazione.

RAUSA, *Relatore*. La proposta di legge in discussione viene incontro alla sentita domanda che sale dal paese per la rimozione legale dell'articolo 1 della legge 26 ottobre 1952, n. 1463, che fa obbligo ai genitori degli alunni non vedenti di provvedere all'istruzione dei propri figli inviandoli in istituti per ciechi.

Con sentenza n. 125, emanata il 21 maggio 1975, la Corte costituzionale ha affermato che, dove possibile, l'insegnamento ai bambini ciechi dev'essere impartito nelle scuole elementari normali, statali o legalmente riconosciute. Quindi, anche per l'intervento della Corte costituzionale, si è auspicato e si auspica un mutamento dell'attuale legislazione sull'argomento.

Le esperienze della coeducazione tra vedenti e non vedenti hanno determinato dei giudizi positivi e la validità delle iniziative intraprese in questo campo è ormai un fatto universalmente accettato. Le polemiche seguite ad ogni iniziativa di questo tipo, si sono estinte considerando che è ormai matura nell'opinione pubblica una domanda relativamente a una coeducazione del genere. È superfluo qui ricordare quanto affermato da Augusto Romagnoli, fin dal 1914, nella sua opera *Ragazzi ciechi*, e cioè che non si deve vedere « nella pedagogia dei ciechi una pedagogia *sui generis*, bensì casi di applicazione della pedagogia comune ».

Sulla scorta di questo principio e delle esperienze che ho ricordato, è stato steso l'articolo unico della proposta di legge che, quando abbiamo esaminato la stessa in sede referente, suonava così: « L'articolo 1 della legge 16 ottobre 1952, n. 1463, è sostituito dal seguente: " L'obbligo scolastico sancito dalle vigenti disposizioni si adempie, per i fanciulli ciechi, nelle apposite scuole speciali di cui al successivo articolo 2 o nelle classi ordinarie delle pubbliche scuole " ». È stato poi prospettato un emendamento (che sostituisce la restante parte del comma) da alcuni colleghi, su cui tutti i gruppi hanno concordato, con il quale, in aggiunta alla norma predetta, si precisa che « in tali classi devono essere assicurate la necessaria integrazione specialistica e i servizi di sostegno secondo le rispettive competenze dello Stato e degli enti obbligati ». Ciò proprio per evitare che l'inserimento dei bambini non vedenti nelle scuole normali non sia accompagnato da quei sussidi e da quegli accorgimenti che la lunga esperienza compiuta in questo settore suggeriscono come indispensabili per un inserimento che sia veramente concreto e totale.

Il secondo comma dell'articolo unico della proposta di legge stabilisce poi che « Sono abrogati gli articoli 455, 456, 457 del

regolamento generale n. 1297 del 26 aprile 1928 (Regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare), nonché tutte le altre disposizioni in contrasto con l'attuazione del presente articolo ».

Non starò a fare altre considerazioni, anche perché credo che la discussione in sede referente sulla proposta di legge abbia già illuminato i non pochi punti di convergenza, sulla stessa, di tutti i gruppi: non mi resta quindi che auspicare che la Commissione voglia sollecitamente approvare il provvedimento di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

PELLEGATTA MARIA AGOSTINA. Quando discutemmo di questa proposta di legge in sede referente, e consentimmo alla richiesta di discussione in sede legislativa, mettemmo in rilievo i suoi limiti e la sua inadeguatezza rispetto all'intera problematica che la realtà di oggi su questa materia solleva. Abbiamo già detto anche della necessità di dar vita ad una normativa più ampia ed organica che favorisca l'integrazione dei bambini handicappati – fisici, psichici e sensoriali – nelle scuole normali, e per la quale noi abbiamo già presentato una precisa proposta di legge. Abbiamo anche trattato dell'esigenza del rinnovamento della scuola, nei suoi livelli culturali e nei suoi princìpi educativi, per raggiungere anche questa finalità: comunque, le osservazioni che abbiamo a suo tempo fatte sono tuttora per noi valide, e pertanto non mi ci soffermerò ulteriormente. Esprimo tuttavia consenso all'approvazione rapida della presente proposta di legge.

Essa toglie certo uno degli ostacoli, tra i tanti che permangono, all'inserimento dei bambini handicappati nelle scuole normali; proprio per l'esistenza di tale ostacolo, anche durante l'anno scolastico in corso bambini minorati sono stati rifiutati dalle scuole, suscitando reazioni di sdegno e riprovazione in tanta parte dell'opinione pubblica. La proposta di legge, poi, incoraggia e rafforza una tendenza che si manifesta in tutto il paese e fa sì che siano moltissimi i casi di inserimento nelle scuole normali di bambini handicappati. Queste considerazioni spingono a concordare sull'approvazione della proposta di legge.

Però, proprio perché la realtà di questo inserimento è così ampia, e il patrimonio dell'esperienza in proposito così ricco, e perché con il presente provvedimento vogliamo arricchire tale patrimonio, credo sia necessario fare un bilancio critico e rivolgere delle sollecitazioni al Governo.

Non c'è dubbio che la politica dell'inserimento degli handicappati è andata avanti con successo là dove si tende a superare sia una concezione privatistica, filantropica dell'inserimento, sia un approccio spontaneistico a questo problema; dove esiste una mobilitazione politico-culturale che, a partire dal problema degli handicappati, investe i temi generali dell'esclusione, dell'emarginazione dalle scuole, della salute. Questa politica è andata positivamente avanti là dove sono protagoniste le popolazioni organizzate all'interno delle organizzazioni di decentramento democratico, dove sono investiti i servizi medico-socio-educativi del territorio degli enti locali.

Minor successo una tale politica ha ottenuto laddove questo dibattito è insufficiente, e viene privilegiato l'aspetto tecnico della medicalizzazione e della socializzazione. È proprio per questo che credo sia urgente la costituzione dei consigli di distretto (per sette regioni sono stati già firmati i decreti di distrettualizzazione), che possono costituire uno stimolo anche in altri settori. Infatti, i consigli di distretto hanno la competenza specifica di iniziativa, di programmazione e promozione relativamente ai servizi di medicina scolastica e a quelli di assistenza socio-psico-pedagogica; tali organi, inoltre, avviano i contatti tra le componenti tradizionali della scuola (insegnanti e genitori), gli enti locali e le organizzazioni sociali e culturali del territorio, offrendo quindi un contributo per l'ampliamento del dibattito.

Il bilancio dell'esperienza pone in primo piano il grosso nodo della preparazione degli insegnanti. Per rispondere a questa esigenza bisogna attentamente studiare un nuovo modo di formare gli insegnanti universitari. Mi sembra che la scadenza più urgente, un primo passo per la riqualificazione e l'aggiornamento del personale docente delle scuole per handicappati sia la costituzione degli istituti regionali di sperimentazione e di aggiornamento previsti dai decreti delegati, e precisamente da quello n. 419.

BUZZI. Nel riconfermare la posizione favorevole, di pieno consenso alle finalità del provvedimento, ritengo necessario precisare qual è la linea politica che il grup-

po della democrazia cristiana auspica venga seguita anche dal Governo, e sulla quale auspica sia condotta l'azione legislativa.

Quello della scolarizzazione degli handicappati è un tema che ha avuto una sua maturazione a livello pedagogico e di società come fatto culturale e politico che ha trovato nell'azione degli enti locali, dei gruppi professionali, nella maturazione del problema a livello di popolazione una significativa rispondenza, per cui siamo già di fronte ad una riforma senza che si sia verificata una vera e propria riforma legislativa. Di fatto assistiamo ad un superamento delle istituzioni tradizionali cioè delle scuole e delle classi speciali e differenziali per cui si è arrivati alla soppressione delle classi differenziali e ad un ridimensionamento di quelle speciali.

Il recente decreto delegato, non ancora registrato dalla Corte dei conti, che riguarda la materia relativa alle istituzioni educative, ha introdotto alcune norme importanti sia in ordine alla qualificazione ed all'aggiornamento degli insegnanti, sia in ordine alla gestione delle istituzioni, estendendo ad esse le norme previste dal decreto delegato n. 416.

Un punto importante è quello che mi pare sia emerso anche dalle dichiarazioni della collega Pellegatta Maria Agostina, e cioè che si impone la necessità di una verifica dell'esperienza compiuta, poiché non si può certamente dire con tranquilla coscienza che quello che è stato fatto per i minorati fisici e psichici abbia dato ovunque risultati positivi. Al contrario spesso si sono avuti risultati incerti o del tutto negativi fino ad arrivare a nuovi fenomeni di emarginazione che debbono preoccupare il legislatore e l'amministratore scolastico, certamente dovuti alla mancanza delle istituzioni di sostegno e di un'adeguata disponibilità di personale specializzato.

Il semplice inserimento degli handicappati o dei minorati sensoriali, sordi o ciechi, in una classe normale non costituisce un fatto certo di progresso. Un reale progresso si avrà nella misura in cui queste classi verranno integrate con delle iniziative di sostegno che presuppongono personale ed ordinamenti *ad hoc*.

È per questo che abbiamo prospettato in sede referente un emendamento che mira ad integrare il testo garantendo la presenza di quelle condizioni oggettive di assistenza che possono rendere positivo l'inserimento dell'handicappato.

Vogliamo, però, prendere occasione dall'approvazione di questo provvedimento per sollecitare il Governo, per la parte di sua competenza, affinché adotti dei provvedimenti amministrativi organici e assuma idonee iniziative legislative per modificare lo stato delle strutture e degli ordinamenti in questo settore.

Il dibattito che si è svolto nel novembre scorso su questa materia alla Commissione istruzione del Senato si è concluso con un ordine del giorno nel quale si sono riconosciuti tutti i gruppi politici unanimemente. Il dibattito ha avuto luogo, com'è noto, sulle conclusioni del lavoro della commissione, proposta dal ministro e presieduta dalla senatrice Falcucci, che ha redatto un documento che oggi può costituire un riferimento organico nel senso delle preoccupazioni espresse dalla onorevole Maria Agostina Pellegatta.

È giusto che quel documento finale della Commissione istruzione del Senato ponga al primo posto il problema della preparazione e dell'aggiornamento permanente dei docenti, dovere che non può riferirsi solo a coloro i quali hanno dei compiti specifici, cioè agli specialisti, ma deve riguardare la totalità dei docenti che devono acquisire una capacità di interpretazione e di intervento nei confronti del fanciullo portatore di *handicap*. Così com'è giusto quanto hanno sostenuto i colleghi del Senato e cioè che la questione deve essere affrontata dal punto di vista generale del modo di essere della scuola primaria e dell'obbligo in genere oltre che della scuola materna. Cioè, nella misura in cui si realizza una scuola materna, primaria e media che riesca a personalizzare gli interventi educativi e a dare ad essi la misura delle esigenze di ciascun individuo, si avrà una scuola che anziché emarginare focalizza i bisogni specifici ed interviene in maniera proporzionale.

È proprio questo quello che si propone la scuola a tempo pieno non intesa come occupazione di spazio temporale ma come scuola della piena educazione che si integra, con apporti specialistici, con la famiglia e che quindi non deve essere considerata come un momento separato e parallelo ma come un fatto consostanziale che investe tutto il modo di essere della scuola.

Un'occasione è offerta alla nostra Commissione per tenere presenti alcune esigenze affermate nel provvedimento in discus-

sione, esigenze delle quali il legislatore dovrà tener conto nel momento in cui affronterà il problema del rinnovamento della scuola dell'obbligo. Dichiaro pertanto di trovarmi d'accordo con la proposta di legge Belussi Ernesta per quanto riguarda il tema specifico dei minorati della vista; trovo anche opportuno che il progetto di legge mantenga aperte le due possibilità, perché un errore che dobbiamo assolutamente evitare (purtroppo si è già verificato) è quello di ideologizzare il problema degli emarginati. Una ideologizzazione in questo campo significa, a mio avviso, vedere il problema in modo unilaterale e – starei per dire – preconcetto, in un modo che prescinde dalla sussistenza o meno dei motivi di opportunità che possono consentire un inserimento positivo dell'emarginato; abbiamo presente, invece, l'esempio di Reggio Emilia dove, partendo da una visione ideologica del problema, si è considerata la questione da un punto di vista generale, come obiettivo politico, come obiettivo di progresso sociale, senza considerare, nella concretezza delle situazioni, le inevitabili difficoltà e quindi anche i tempi che potevano essere imposti da queste difficoltà.

Questa mia considerazione finale non vuole certamente creare dei ritardi, ma vuole richiamare alla necessità, in primo luogo, di vedere che cosa sta accadendo alla base della scuola, per non correre il rischio di fare dei passi indietro rispetto all'attuale situazione, nel momento in cui, per di più, ci stiamo proponendo degli obiettivi sempre più avanzati e, in secondo luogo, di mantenere il problema nei termini educativi e quindi con una aderenza alla realtà che deve consigliare anche la misura negli interventi, la prudenza e la cautela nell'assicurare le condizioni oggettive affinché l'inserimento avvenga in maniera positiva.

ALOI. Ritengo che il problema vada visto innanzi tutto sotto il profilo delle implicazioni morali, perché si tratta di giovani che, così com'erano collocati all'interno di scuole di un certo tipo, indubbiamente risentivano di un fenomeno di emarginazione che faceva sì che il loro recupero a livello sociale fosse oltremodo difficile.

Non posso, inoltre, esimermi dal rilevare che problemi di questo tipo non vanno trattati solo con « leggine » che, per quanto nobili nelle intenzioni, tendono a risolvere, per loro stessa natura, in maniera episodica e particolare delle situazioni che hanno invece una dimensione vasta e grave.

Si è detto qui che le scuole differenziali hanno dato risultati negativi anche e soprattutto dal punto di vista del recupero di un certo settore di giovani; il problema degli emarginati deve quindi essere inserito nel quadro più vasto della riforma della scuola di ogni ordine e grado. Purtuttavia non posso non dichiararmi favorevole alla proposta di legge in discussione e all'emendamento che è stato poc'anzi annunciato, emendamento che fa carico allo Stato delle responsabilità relative al problema degli emarginati. In questo contesto è essenziale affermare l'esigenza che si provveda ad un aggiornamento degli insegnanti, anche per fare in modo che questi giovani non vedenti non si trovino poi inseriti in una realtà umana che non li accetta: per realizzare tutto ciò bisognerà provvedere con serietà e con tutta una serie di misure finanziarie e indirizzate in varie direzioni.

Ferme restando tutte le perplessità e le preoccupazioni che ho espresse, il gruppo del MSI-destra nazionale non può non esprimere il suo voto favorevole alla proposta di legge.

BELUSSI ERNESTA. Devo innanzi tutto ringraziare i colleghi della I Commissione per avere espresso parere favorevole alla mia proposta di legge.

Desidero poi far rilevare che questo provvedimento non ha la pretesa di risolvere il problema degli handicappati, ma ha lo scopo di rimuovere una disposizione settoriale, in quanto, fra tutti i minorati, solo i non vedenti erano costretti a frequentare istituti specifici.

È chiaro che occorrono delle provvidenze particolari: non si possono inserire dei bambini non vedenti nelle classi normali, senza delle opportune strutture di sostegno, fornite dalle famiglie, dalla scuola, dagli enti locali interessati.

La proposta di legge di cui sono prima firmataria non intende certo porsi come un provvedimento di riforma generale: essa intende solo consentire che proseguano delle esperienze ormai in atto nel paese. Riguardo ad esse, posso esprimere un giudizio nettamente positivo: sono stata assessore provinciale fino alla fine del 1975 e mi sono a lungo occupata di questo particolare settore; da anni ormai, non abbiamo, nella mia provincia, dei ragazzi non vedenti in istituti, e, primi ad intrapren-

derla, abbiamo portato in tutta Italia la esperienza dell'inserimento dei non vedenti nelle scuole normali. Tale inserimento ha portato anche un miglioramento alle classi ordinarie delle pubbliche scuole, che sono state costrette a modificare in meglio strutture e metodi. L'approvazione della proposta di legge in discussione verrebbe anche a sbloccare una certa situazione che si è verificata a seguito della citata sentenza della Corte costituzionale, dopo la quale molti istituti scolastici hanno dichiarato di non poter accettare i bambini non vedenti, e se in seguito si sono adattati a farlo è stato solo in vista della definizione di questo provvedimento.

Nel ringraziare pertanto la Commissione del favorevole giudizio che ha espresso sulla mia proposta di legge, prego i colleghi di volerla approvare al più presto, soprattutto per permettere la continuazione delle positive esperienze di cui ho parlato.

CASTIGLIONE. Il gruppo socialista è favorevole all'approvazione della presente proposta di legge, in relazione a tutte le considerazioni già svolte e che condividiamo. In particolare devo osservare che questo provvedimento di legge – pur essendo parziale, e non affrontando né pretendendo di risolvere l'ampia problematica sollevata dall'argomento in questione – dimostra tutta la sua giustezza e necessità.

Infatti, con la proposta di legge in discussione non si intende affrontare un aspetto parziale del problema, ma rimuovere una discriminazione esistente nel nostro paese nei confronti dei bambini non vedenti: quella, cioè, che impediva ad essi di accedere alle classi ordinarie delle scuole pubbliche. Riteniamo che tale discriminazione debba essere eliminata e subito, e sottolineiamo – come nostro giudizio politico in senso generale – che i problemi sia dei non vedenti come degli altri handicappati vadano risolti nell'ambito e nella prospettiva della scuola ordinaria; occorre cioè inserire questi bambini nelle normali scuole statali sin dagli asili-nido e dalle scuole materne, così da immetterli, dall'inizio, nel tessuto sociale del paese, facendo usufruire loro a pieno titolo e diritto dei servizi sociali che lo Stato offre ai suoi cittadini.

Naturalmente, un inquadramento di queste categorie nel settore delle normali scuole pubbliche postula vari problemi, tra cui quello dell'aggiornamento degli insegnanti: è perciò che ribadiamo l'esigenza che Parlamento e Governo assumano le opportune iniziative per offrire quegli strumenti organici e necessari perché il problema degli handicappati trovi una sua giusta soluzione, corrispondente anche a quel moderno orientamento che è andato maturando nel paese in relazione al problema stesso.

BARDOTTI. Non soffermandomi a ripetere le argomentazioni dei colleghi che mi hanno preceduto, vorrei sottoporre all'attenzione della Commissione una piccola modifica da apportare al testo, la quale penso possa rispondere ad un'esigenza che è stata sottolineata efficacemente dall'onorevole Buzzi.

Tutti abbiamo concordato sulle positive finalità della proposta di legge in discussione che, pur nella sua modestia, asseconda tuttavia un processo di riforma della scuola, nel suo stesso modo di essere. Mi pare infatti che si vada verso la concezione di un sistema scolastico che si attrezzi in modo da accogliere tutti i bambini, senza distinzione tra normali e non, e che quindi nella sua interna strutturazione sia in grado di soddisfare a tutte le esigenze di chi la frequenta, a prescindere dalle condizioni soggettive dei bambini: lo sviluppo di questo processo porta a non adoperare più neppure in termine di « handicappato ». Del resto, un provvedimento di legge che esamineremo tra non molto, e che introduce alcune modificazioni nell'ordinamento delle scuole elementari, già accenna al parziale superamento dell'articolazione di questa scuola in classi, prevedendo un diverso modo di raggruppare in essa i ragazzi. In armonia con la prospettiva aperta da questo provvedimento prossimamente al nostro esame, vorrei quindi proporre di sostituire, al secondo comma dell'articolo unico, la frase: « nelle classi ordinarie delle pubbliche scuole », con l'altra: « nelle scuole normali pubbliche ». L'eliminazione del riferimento alle « classi » mi sembra del resto si accordi bene alla frase « nelle apposite scuole speciali », sempre allo stesso comma dell'articolo unico, in cui ci si riferisce ad un complesso scolastico, e non a delle specifiche classi.

BEMPORAD. Esprimo l'atteggiamento favorevole del gruppo socialdemocratico in relazione alla proposta di legge in discussione, per le ragioni di carattere sociale, psicologico e pedagogico che sono state già ampiamente esposte e che sono contenute

anche nella relazione introduttiva che l'accompagna.

Vorrei però sottolineare la necessità – e con ciò desidero rivolgere una raccomandazione, e insieme una richiesta di assicurazione, all'onorevole rappresentante del Governo – che si adottino tutti i provvedimenti necessari per la preparazione ed il reclutamento degli insegnanti e per l'approntamento delle opportune strutture ed attrezzature; questo perché diventi realtà quella frase dell'articolo unico che recita: « assicurando agli alunni i sostegni necessari sia da parte della scuola che da parte degli enti locali preposti ».

È chiaro, infatti, che se si vuole veramente raggiungere lo scopo del pieno inserimento nelle scuole normali (ed in proposito non ho difficoltà ad accogliere la soppressione del riferimento alle classi) non solo dei non vedenti, ma dei vari tipi di handicappati, bisogna essere consapevoli che un tale inserimento comporta nei confronti di questi ragazzi l'assunzione di una seria responsabilità. Non basta infatti inserirli nelle scuole normali, perché, ad esempio, per certi handicappati, ancor più che per i non vedenti, esiste l'esigenza di una assistenza estremamente seria non solo pedagogica, ma anche sanitaria, e da parte di personale altamente qualificato; altrimenti non otteniamo lo scopo, cioè che il fanciullo si senta eguale agli altri, e corriamo il rischio di sottolineare, anziché eliminare, il senso di diversità.

Mi si consenta, per esprimere il mio pensiero, di ricorrere ad un proverbio: non si fanno le nozze con i fichi secchi! È necessario, infatti, un grosso impegno finanziario e di qualificazione del personale se vogliamo non soltanto enunciare dei princìpi ma renderci responsabili di un atto umano e sociale che è un preciso dovere dello Stato e della scuola pubblica.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

RAUSA, *Relatore*. Dagli interventi dei colleghi che ringrazio mi pare sia emerso un sostanziale accordo sull'intera problematica riguardante gli handicappati.

Mi rendo conto che il guardare settorialmente ad un problema di questo genere può forviare, però constato con piacere che tutti sono d'accordo nell'affermare che questo provvedimento, pur se limitato, può essere la prefigurazione di un intervento più ampio e generale che riguarda tutte le scuole speciali necessarie agli handicappati, e che quindi possa essere un avvio per una soluzione totale della questione, invocata da tutti noi e dal paese.

La seconda osservazione riguarda il fatto che, in effetti, un tale provvedimento – ed ancor più uno globale – se non è sostenuto da un impegno statale di grossa portata non può conseguire dei risultati positivi.

Sarebbe opportuno, pertanto, se siamo tutti d'accordo, formulare un ordine del giorno che sottolinei la necessità di tale impegno e solleciti il Governo in questo senso per poter dar vita, nel lungo periodo, a dei centri di preparazione per docenti specializzati, in quanto i cosiddetti tecnici e le *équipes* specializzate sono necessarie, ma sono complementari alla più importante e fondamentale funzione dell'insegnamento.

Sono d'accordo con quanto detto dagli onorevoli Pellegatta Maria Agostina, Bemporad e Aloi che hanno accolto le osservazioni del collega Buzzi, osservazioni condivise dalla pedagogia più attuale, e sono pure d'accordo con quanti hanno sollecitato il rinvio di ogni provvedimento di ordine amministrativo che il Governo, sulla scia dei decreti delegati, possa prendere in proposito.

Non avrei nient'altro da aggiungere se non una piccola anticipazione sugli emendamenti. Secondo alcuni colleghi, infatti, dovrebbe essere eliminato l'emendamento, concordato in sede referente, che modificava la dizione originaria « enti preposti » in « enti obbligati ». Questo ritorno alla dizione originaria mi trova consenziente, in quanto più chiara e in quanto tutela il Governo. Infatti, gli enti locali hanno degli obblighi precisi che, rimanendo la formulazione del testo concordata in sede referente, potevano essere estesi a tutti quegli enti che intervengono in materia. Dovrebbe essere ripristinata la dizione « enti preposti ».

SMURRA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Le norme che stiamo discutendo, com'è stato detto opportunamente dal relatore, modificano l'attuale sistema secondo cui l'obbligo scolastico dei fanciulli non vedenti si adempie nelle scuole speciali, consentendo la frequenza nelle scuole regolari.

Il disegno di legge si ispira a tre punti fondamentali e prende le mosse dalla recen-

te sentenza della Corte costituzionale che auspica che l'insegnamento nelle scuole speciali non abbia più luogo e che si svolga, invece, nelle scuole ordinarie.

Le esperienze finora fatte di inserimento di non vedenti nelle classi normali ci tranquillizzano, con i loro risultati positivi, sugli esiti di questo progetto di legge.

D'altro canto, questo tipo di problema è ormai da tempo oggetto di ampio dibattito fra la popolazione e gli specialisti; in particolare il Governo è d'accordo a considerare questo provvedimento come un avvio di una legislazione organica che risolva il problema dell'inserimento nelle scuole normali di tutti gli handicappati. A questo proposito voglio informare la Commissione che il Governo ha preparato un disegno di legge organico che disciplina la materia e che è ancora all'esame degli uffici finanziari in quanto comporta notevoli spese. La bozza di disegno di legge recepisce, quasi fedelmente i contenuti e le scelte fondamentali dell'ordine del giorno formulato dalla Commissione istruzione del Senato sulla base di una relazione della senatrice Falcucci.

A nome del ministro, informo la Commissione che il Governo ha intenzione di presentare tale disegno di legge, che si spera venga approvato al più presto dal Consiglio dei ministri. Credo, però, che prima il ministro desideri avere un colloquio con le organizzazioni sindacali in quanto il disegno di legge affronta principalmente il problema della formazione e dell'aggiornamento permanente dei docenti.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo unico.

Ne do lettura:

ARTICOLO UNICO.

L'articolo 1 della legge 26 ottobre 1952, n. 1463, è sostituito dal seguente:

« L'obbligo scolastico sancito dalle vigenti disposizioni si adempie, per i fanciulli ciechi, nelle apposite scuole speciali di cui al successivo articolo 2 o nelle classi ordinarie delle pubbliche scuole, assicurando agli alunni i sostegni necessari sia da parte della scuola che da parte degli enti locali preposti.

Sono abrogati gli articoli 455, 456, 457 del regolamento generale n. 1297 del 26 aprile 1928 (Regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare), nonché tutte le altre disposizioni in contrasto con l'attuazione del presente articolo ».

Gli onorevoli Buzzi, Lindner, Bardotti, Bertè, Borghi e Rausa hanno presentato il seguente emendamento, già concordato in sede referente:

Sostituire le parole: « assicurando agli alunni i sostegni necessari sia da parte della scuola che da parte degli enti locali », *con le altre*: « In tali classi devono essere assicurati la necessaria integrazione specialistica e i servizi di sostegno secondo le rispettive competenze dello Stato e degli enti obbligati ».

La onorevole Maria Agostina Pellegatta ha presentato il seguente emendamento all'emendamento Buzzi ed altri.

Sostituire la parola: « obbligati », *con le altre*: « locali preposti ».

BUZZI. Accetto questa modifica.

RAUSA, *Relatore*. Sono favorevole al subemendamento Maria Agostina Pellegatta e all'emendamento Buzzi, di cui sono anche firmatario.

SMURRA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Anche il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento Maria Agostina Pellegatta, favorevoli relatore e Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento Buzzi con la modifica testé apportata.

(*È approvato*).

Trattandosi di articolo unico, la proposta di legge sarà votata direttamente a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione del disegno di legge: Integrazione dei finanziamenti per i maggiori oneri relativi alle opere di edilizia scolastica di cui all'articolo 14 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, e all'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 874, nonché all'articolo 10 del decreto-legge 5 novembre 1973, n. 658, convertito, con modificazioni, nella legge 27 dicembre 1973, n. 868 *(Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato)* (4139).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Integrazione dei finanziamenti per i maggiori

oneri relativi alle opere di edilizia scolastica di cui all'articolo 14 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, e all'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 874, nonché all'articolo 10 del decreto-legge 5 novembre 1973, n. 658, convertito, con modificazioni, nella legge 27 dicembre 1973, n. 868 », già approvato dalla VII Commissione permanente del Senato nella seduta del 20 novembre 1975.

L'onorevole Castigione ha facoltà di svolgere la relazione.

CASTIGLIONE, *Relatore*. Il disegno di legge prevede una integrazione di finanziamento per sopraggiunti maggiori oneri in materia di edilizia scolastica. Credo che anche il momento nel quale discutiamo questi provvedimenti mi esoneri dal dover dimostrare le ragioni per cui aumenti di fondo si possono essere determinati, tali da giustificare provvedimenti integrativi. Credo anzi che, se non ci affrettiamo ad approvare questo disegno di legge, si renderanno necessarie ulteriori integrazioni: mi riferisco ai quotidiani bollettini di guerra relativi alla caduta e alla salita della lira nel nostro paese.

L'integrazione che questo disegno di legge propone riguarda da un lato una serie di edifici prefabbricati che erano stati previsti come programma di intervento dalla legge 24 luglio 1962, n. 1073, e dalla legge 13 luglio 1965, n. 874. La prima prevedeva uno stanziamento di un miliardo nell'articolo 14, mentre la seconda prevedeva uno stanziamento di mezzo miliardo. Le opere da realizzare erano previste in 15 prefabbricati per un totale di 51 sezioni (13 a tre sezioni e 2 a sei) in una serie di località del paese: Alba, Torino, Chivasso, Rivoli, Cesano Boscone, Lodi, Morbegno, Spinea, Arezzo, Prato, Empoli, Montecatini Terme, Lucca, Civita Castellana e Latina. Queste opere sono state già appaltate nel gennaio 1973 e ne è quindi iniziata l'esecuzione.

All'epoca fu previsto un accantonamento del 19,3 per cento per gli aumenti previsti nel corso delle opere. L'amministrazione ha accertato, invece, che l'indice di aumento è stato del 65 per cento. Si stanno intanto pagando acconti in base alla legge 21 dicembre 1974, n. 700 – che consente di dare acconti fino all'85 per cento sia per le opere appaltate sia per gli aumenti che siano stati approvati – e quindi c'è urgenza di avere l'integrazione per proseguire nei pagamenti.

L'altro settore di integrazione che il disegno di legge affronta a proposito del programma di aule mobili approvato ai sensi dell'articolo 10 della legge 5 novembre 1975, n. 658, convertito nella legge 27 dicembre 1973, n. 868, è quello che prevedeva gli interventi a favore delle popolazioni dei comuni interessati dalla infezione colerica dell'agosto e settembre 1973, Campania, Puglia, Sardegna. Il programma prevedeva la installazione di 141 aule per la scuola dell'obbligo, ripartite per 12 edifici con un totale di 76 aule in Campania; 12 edifici con 35 aule in Puglia e 8 edifici con un totale di 30 aule in Sardegna.

Anche per questo programma fu accantonata una somma del 32,33 per cento per futuri aumenti; ma anche in questo caso l'accantonamento non è stato sufficiente per far fronte agli aumenti verificatisi.

Il finanziamento di queste integrazioni avviene attraverso lo stanziamento di cui all'articolo 27 della legge 28 luglio 1967, n. 641, cioè lo stanziamento previsto per le spese di funzionamento dei comitati per l'edilizia scolastica, delle commissioni provinciali, del centro studi e della relativa consulta.

Da quanto detto appare evidente la necessità di procedere con urgenza all'approvazione di questo testo dal momento che dalla presentazione della proposta da parte del Governo e dalla sua approvazione al Senato ad ora, già altri aumenti si sono determinati, e in ogni caso il meccanismo già ricordato della legge n. 700 del 1974 impone l'urgenza di integrare i fondi per rendere approvabile il meccanismo dei pagamenti.

Per tutte queste ragioni il provvedimento dovrebbe essere approvato dalla Commissione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

RAICICH. Intervengo per alcune esigenze di chiarimento e per porre alcune domande, non per fare un discorso organico, che tra l'altro mi pare che il carattere limitato del provvedimento non consenta.

Una prima questione, che mi pare sia già stata superata dalla Presidenza della Camera, riguarda l'attribuzione di competenza, vista la materia di cui si tratta. Fino ad ora tutti i provvedimenti riguardanti l'edilizia scolastica, grandi o piccoli che fossero, sono stati attribuiti alla com-

petenza congiunta della VIII Commissione istruzione e belle arti e della IX Commissione lavori pubblici; a me sarebbe parso opportuno seguire la stessa procedura anche in questo caso: non è avvenuto, non facciamone un problema.

In secondo luogo vorrei un chiarimento sul testo perché dato il voluminoso pacchetto di provvedimenti oggi al nostro esame e la difficoltà anche a consultare tutta la normativa precedente, richiamata nelle singole disposizioni, non riesco a capire un punto; ed è precisamente nelle prime righe, dove si dice che i fondi possono essere utilizzati per provvedere ai maggiori oneri connessi all'esecuzione di opere di edilizia scolastica per le scuole materne statali di cui alle leggi 24 luglio 1962 e 13 luglio 1965. La mia richiesta è se non ci sia per caso un errore: la scuola materna statale è stata istituita nell'ordinamento scolastico italiano solo nel 1968: come potevano queste due leggi, del 1962 e del 1965, fare riferimento alla scuola materna statale che ancora non esisteva?

U'altra questione sulla quale vorrei che il rappresentante del Governo, in sede di replica, mi desse informazioni è quella relativa alle cosiddette aule mobili delle quali si parla nel provvedimento: che esito hanno avuto sulla celerità di intervento che eventualmente hanno consentito, che rispondenza hanno avuto nei confronti delle elementari esigenze di funzionalità didattica? Mi pare che le aule mobili furono introdotte, con un decreto-legge, nel 1973 in seguito ad una calamità nazionale, il colera per la precisione; furono presentate come un provvedimento urgentissimo, da far entrare in vigore nello spazio di poche settimane: vorrei sapere dal Governo se esse hanno risposto alle esigenze di urgenza e funzionalità della scuola; quante aule mobili sono state assegnate alle regioni Campania, Puglia e Sardegna e se ne sono state assegnate anche altrove, come a me risulta sia avvenuto.

SMURRA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Il Governo purtroppo non ha i dati necessari per rispondere ai quesiti posti, ma si riserva di fornirli quanto prima.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

CASTIGLIONE, *Relatore.* Per quanto riguarda il primo quesito posto dall'onorevole Raicich, circa il metodo col quale, per questo provvedimento, è stata determinata la competenza esclusiva della nostra Commissione e non anche quella congiunta della Commissione lavori pubblici, devo dire che anch'io non so spiegarmene le ragioni: sarà bene andare a chiedere lumi a chi questa assegnazione ha fatto.

In ordine poi alla richiesta di spiegazione del fatto che nelle leggi succitate del 1962 e del 1965 si parli di scuola materna statale, introdotta invece nel 1968, bisogna dire che si trattava di edilizia sperimentale, cioè di edifici prefabbricati per i quali il programma prevedeva anche interventi per le scuole materne; non so bene se le definisse statali...

TEDESCHI. Queste scuole le faceva la Cassa per il Mezzogiorno e le regalava ai parroci.

CASTIGLIONE, *Relatore.* Per quanto riguarda le aule mobili, a parte l'aspetto riferito al Governo, che evidentemente è l'unico che può rispondere in ordine ai risultati di questa esperienza, devo solo dire che, nella relazione che accompagnava la approvazione del disegno di legge al Senato, il Governo ha già indicato la ripartizione delle aule nelle regioni Campania, Puglia e Sardegna, ripartizione che è così strutturata: 76 aule in Campania, 35 in Puglia e 30 in Sardegna.

SMURRA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Debbo solo aggiungere a quanto ha detto il relatore che, per quanto riguarda le scuole materne statali, che sono connesse alle due leggi poc'anzi citate, si disponeva uno stanziamento complessivo di un miliardo e mezzo, mentre per le aule mobili, in base al decreto-legge anch'esso citato, si autorizzava, entro il limite di tre milioni. l'utilizzo dei fondi di cui all'articolo 27 della legge n. 641. In ordine alle richieste particolareggiate dell'onorevole Raicich sul problema delle aule mobili, posso solo fornirgli il testo della relazione che accompagnava il disegno di legge al Senato, ma non mi pare che sia sufficiente.

Per quanto riguarda la legge sulle scuole materne statali posso soltanto fornire al collega Raicich una copia della legge n. 1073 a cui si richiama questo prov-

vedimento, legge che riguarda l'edilizia sperimentale anche per le scuole materne.

RAICICH. Non erano però chiamate statali.

SMURRA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Si parlava, effettivamente, solo di scuola materna. Questo non è il provvedimento cui faceva riferimento l'onorevole Tedeschi: la Cassa per il Mezzogiorno ha costruito anche scuole materne.

Desidero infine sottolineare che l'approvazione di questo provvedimento riveste un particolare carattere d'urgenza e che esso è stato approvato al Senato con l'unanimità dei voti. Raccomando, perciò, una rapida approvazione.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo unico. Ne do lettura:

ARTICOLO UNICO.

I fondi di cui all'articolo 27 della legge 28 luglio 1967, n. 641, possono essere altresì utilizzati per provvedere ai maggiori oneri connessi alla esecuzione delle opere di edilizia scolastica per le scuole materne statali di cui alle leggi 24 luglio 1962, n. 1073 e 13 luglio 1965, n. 874, già appaltate ed in corso di costruzione, nonché a quelli conseguenti all'acquisto di aule mobili da assegnare in proprietà alle regioni Campania, Puglia e Sardegna secondo le disposizioni di cui all'articolo 10, terzo e quarto comma, del decreto-legge 5 novembre 1973, n. 658, convertito nella legge 27 dicembre 1973, n. 868, già appaltate ed in corso di realizzazione.

Trattandosi di articolo unico al quale non sono stati presentati emendamenti, il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni e della proposta di legge esaminati nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Conferimento di posti nelle qualifiche iniziali delle carriere amministrative del Ministero della pubblica istruzione e disposizioni riguardanti insegnanti in servizio presso l'amministrazione centrale e periferica del ministero stesso nonché il personale ivi comandato (*Approvato dalla VII Commissione del Senato*) (3406):

Presenti	27
Votanti	18
Maggioranza	10
Astenuti	9
Voti favorevoli	18
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

A seguito dell'approvazione del disegno di legge n. 3406, risulta assorbita la proposta di legge Foschi ed altri (790).

Disegno di legge: « Integrazione dei finanziamenti per i maggiori oneri relativi alle opere di edilizia scolastica di cui all'articolo 14 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, e all'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 874, nonché all'articolo 10 del decreto-legge 5 novembre 1973, n. 658 convertito con modificazioni nella legge 27 dicembre 1973, n. 868 (*Approvato dal Senato*) (4139):

Presenti	27
Votanti	18
Maggioranza	10
Astenuti	9
Voti favorevoli	18
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Aloi, Ballardini, Bardotti, Bellotti, Bemporad, Bertè, Borghi, Buzzi, Caiazza, Castiglione, Cervone, Giordano, Lindner, Meucci, Rausa, Reale Giuseppe, Santuz e Tesini.

Hanno dichiarato di astenersi:

Bini, Finelli, Mendola Giuseppa, Pellegatta Maria Agostina, Picciotto, Raicich, Tedeschi, Tessari e Vagli Rosalia.

Proposta di legge Belussi Ernesta ed altri: « Modifiche dell'articolo 1 della legge 26 ottobre 1952, n. 1463 " Statizzazione delle scuole elementari per ciechi " » (3935):

Presenti e votanti	27
Maggioranza	14
Voti favorevoli	27
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Aloi, Ballardini, Bardotti, Bellotti, Bemporad, Bertè, Bini, Borghi, Buzzi, Caiazza, Castiglione, Cervone, Finelli, Giordano, Lindner, Mendola Giuseppa, Meucci, Pellegatta Maria Agostina, Picciotto, Raicich, Rausa, Reale Giuseppe, Santuz, Tedeschi, Tesini, Tessari e Vagli Rosalia.

La seduta termina alle 12,30.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. GIORGIO SPADOLINI

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO